

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4529 del 29/08/2017
Oggetto	Rinnovo di Concessione per l'occupazione di un'area demaniale ad uso cortile e sedime di manufatto in sponda sinistra dell'alveo storico del fiume Marecchia nel comune di Rimini Procedimento RN01T0003/16RN01. Concessionari: Vandi Gianfranco e Poggi Nicoletta
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4693 del 25/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove AGOSTO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo di Concessione per l'occupazione di un'area demaniale ad uso cortile e sedime di manufatto in sponda sinistra dell'alveo storico del fiume Marecchia nel comune di Rimini
Procedimento RN01T0003/16RN01. Concessionari: Vandì Gianfranco e Poggi Nicoletta

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di A.R.P.A.E. di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di A.R.P.A.E. n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di

occupazione e uso del territorio”;

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca e la successiva integrazione relativa alle *“Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica”*;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, recante “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna n. 12976 del 21/10/2011 con cui è stata rilasciata, con scadenza al 31/12/2016, al Sig. Vandì Gianfranco (C.F. VNDGFR55A29H294I) e alla Sig.ra Poggi Nicoletta (C.F. PGGNLT62S42D548H) la concessione di un'area demaniale situata in sponda sinistra dell'alveo storico del fiume Marecchia in Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio n. 65 antistante il mappale n. 1148 per una superficie complessiva di 103,20 m² di cui 95,33 m² ad uso di cortile e 7,87 m² occupati da un gazebo in legno;

DATO ATTO che, con la medesima determinazione, al punto 4) del dispositivo è stato determinato in €. 234,61 (euro duecentotrentaquattro/61) il canone annuo di concessione;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta in data 19/12/2016, registrata al protocollo Arpae PGRN/2016/9623 del 21/12/2016, i signori Vandì Gianfranco e Poggi Nicoletta hanno chiesto il rinnovo della predetta concessione senza modifiche all'occupazione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 12976/2011, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. 9 del 11/01/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area demaniale in questione non ricade all'interno di un parco o un'area protetta né di un sito della Rete Natura 2000;
- che la scrivente Struttura con nota PGRN/2017/1107 del 6/2/2017 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015, n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 1845 del 16/6/2017 trasmessa con nota prot. PC/2017/27241 del 19/06/2017 registrata al protocollo Arpae PGRN/2017/5680 del 20/6/2017, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni che sono state recepite nell'allegato disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto, secondo quanto disposto dall'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall'Art. 8 della L.R. 2/2015, è stato confermato, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 234,61 per anno solare, così come definito nel precedente atto di concessione n. 12976 del 21/10/2011 oggetto del presente rinnovo;
- che il deposito cauzionale di €. 234,61 versato dal richiedente alla Regione in data 18/10/2011 a garanzia degli obblighi della concessione n. 12976/2011, può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- che con nota di prot. PGRN/2017/7524 del 8/8/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PGRN/2017/7941 del 25/8/2017;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 19/12/2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 234,61 sul C.C.P. con coordinate IBAN IT-25-R-07601-02400-001018766707 intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 21/8/2017, quale canone per il 2017;

DATO ATTO, infine, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo di concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 6 (sei), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare a Vandì Gianfranco (C.F. VNDGFR55A29H294I) e Poggi Nicoletta (C.F. PGGNLT62S42D548H), la concessione di un'area demaniale situata in sponda sinistra dell'alveo storico del fiume Marecchia in Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio n. 65 antistante il mappale n. 1148 per una superficie complessiva di 103,20 m² di cui 95,33 m² ad uso di cortile e 7,87 m² occupati da un gazebo in legno. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della originaria concessione n. 12976 del 21/10/2011 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;

3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 1/1/2017 e avrà durata sino al 31/12/2022;
6. di stabilire il canone annuo in €. 234,61 (euro duecentotrentaquattro/61). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di dare atto che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 12976 del 21/10/2011 e per l'annualità 2017;
9. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 234,61 (euro duecentotrentaquattro/61) versato in data 18/10/2011;
10. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
11. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e che sarà notificata al Concessionario copia conforme del presente provvedimento;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore di Vandì Gianfranco (C.F. VNDGFR55A29H294I) e Poggi Nicoletta (C.F. PGGNLT62S42D548H), in seguito indicati come "Concessionario".

Procedimento RN01T0003/16RN01

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto un'area demaniale situata in sponda sinistra dell'alveo storico del fiume Marecchia in Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio n. 65 antistante il mappale n. 1148 per una superficie complessiva di 103,20 m² di cui 95,33 m² ad uso di cortile e 7,87 m² occupati dal sedime di un gazebo in legno. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della originaria concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna con atto n. 12976 del 21/10/2011;

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 1/1/2017 e durata sino al 31/12/2022.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, un canone di €. 234,61 (euro duecentotrentaquattro/61) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare su conto corrente postale n. 001018766707 oppure a mezzo bonifico bancario su conto corrente con coordinate IBAN IT-25-R-07601-02400-001018766707 intestato a Regione Emilia Romagna Somme Dovute Utilizzo Beni Demanio Idrico STB 453 Romagna, indicando la causale "Procedimento RN10T0048/16RN01 - anno _____ canone di utilizzo di area demaniale - RIMINI Cap.4315".
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'I.S.T.A.T. alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque;
4. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
5. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
6. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
7. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
8. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
9. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
10. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per la porzione di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico dei concessionari ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questa Struttura;
11. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli

obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;

12. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
13. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. il mancato pagamento di due annualità del canone;
4. la subconcessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esercizio della concessione è soggetto alle seguenti prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 1845/2017:

1. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
2. I Sigg. Vandi Gianfranco e Poggi Nicoletta dovranno predisporre una procedura di emergenza locale finalizzata ad evitare la permanenza di persone nell'area demaniale in

questione durante eventi di piena. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura dei sigg. Vandì e Poggi consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto bollettino di criticità;

3. Il Servizio Area Romagna resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.